### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# COMUNE DI MACERATA FELTRIA

# PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

$\boxtimes$	Affissa all'Albo Pretorio i
	29/07/2020 al nr. 260

### APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

*Nr. Progr.* **27** 

Data 24/07/2020

Seduta NR. 4

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 24/07/2020 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite applicazione informatica oggi, 24/07/2020 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

### Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ARCANGELI LUCIANO	N	PRETELLI GIACOMO	S	SILVI ALFREDO	S
MAGGIORE GIOVANNI	S	LAZZARI ANDREA	S		
SARTORI ANDREA	S	MORRI ANNA MARIA	S		
MARTINI ANGELO	S	RENZI GINO	N		
BRISIGOTTI ANDREA	S	CANCELLIERI BARBARA	N		

Totale Presenti: 8 Totale Presenti Colleg.: 0 Totale Assenti: 3	
---	--

### Assenti Giustificati i signori:

ARCANGELI LUCIANO; RENZI GINO; CANCELLIERI BARBARA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , .

### **OGGETTO:**

### APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

# IL CONSIGLIO COMUNALE su proposta della Giunta Comunale

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTA la legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO l'articolo 1, commi da 158 a 171 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la Legge n. 212 del 27 luglio 2000 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), coordinato con la legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi."

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 che, per l'anno 2020, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 212/2000 in materia di informazione al contribuente ed all'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;

CONSIDERATO ALTRESI' che tanto maggiori sono le fonti di informazione qualificate su adempimenti, agevolazioni, esenzioni, termini di pagamento, dilazioni fornite dall'ente, maggiore è

la capacità del cittadino di svolgere correttamente e nei tempi corretti le proprie obbligazioni tributarie e non tributarie;

CONSIDERATO INOLTRE che, è necessario ed opportuno porre in essere ogni soluzione gestionale ed applicativa che consenta di massimizzare la capacità di riscossione delle entrate proprie di natura tributaria e non tributarie;

RILEVATO che il presente regolamento, prende atto dei principi comuni a diverse forme di imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate di natura tributaria ed a tutte le entrate di natura non tributaria, per quanto riguarda modalità di pagamento, di accertamento e riscossione coattiva;

RILEVATO ALTRESI' che la disciplina applicativa dei singoli tributi e delle singole entrate non tributarie resta dettata dai rispettivi regolamenti applicativi per quanto non disciplinato dal presente regolamento;

RILEVATO INFINE che la presente deliberazione sarà pubblicata oltre che sul sito internet del Comune anche nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

### **PROPONE**

- 1. Di approvare il "Regolamento generale delle entrate" che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto che il presente regolamento si applica con decorrenza 01.01.2020;
- 3. Di pubblicare la presente:
  - nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  - sul sito internet del Comune di Macerata Feltria http://www.comune.maceratafeltria.pu.it, "Amministrazione trasparente alla voce Disposizioni generali Atti generali";
- 4. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

### **PROPONE**

di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO (F.to Esmeralda Forlani)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Visto il Parere del Revisore;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;

Si apre la discussione.

Il Vicesindaco Maggiore Giovanni illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone l'argomento all'approvazione:

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

Dopo di che in considerazione dell'urgenza

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

# **COMUNE DI MACERATA FELTRIA** PROVINCIA DI PESARO E URBINO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 27 Data Delibera 24/07/2020

### **OGGETTO**

### APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

	PARERI DI CUI ALL	' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000				
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  FAVOREVOLE					
	Data 16/07/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE III F.to Esmeralda Forlani				



# **COMUNE DI MACERATA FELTRIA**





# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **INDICE**

### TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

### TITOLO II - Entrate comunali

- Articolo 2 Individuazione delle entrate e modalità di pagamento
- Articolo 3 Regolamenti particolari per tipologia di entrata
- Articolo 4 Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote
- Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

### TITOLO III - Gestione e riscossione delle entrate

- Articolo 6 Forme di gestione delle entrate
- Articolo 7 Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 8 Pubblicità, informazione e rapporti con il cittadino
- Articolo 9 Assistenza al contribuente
- Articolo 10 Limiti per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità
- Articolo 11 Sospensione del pagamento
- Articolo 12 Attività di controllo delle entrate
- Articolo 13 Attività ispettiva
- Articolo 14 Sanzioni
- Articolo 15 Ravvedimento
- Articolo 16 Adempimento dell'obbligazione tributaria mediante la cessione di beni immobili
- Articolo 17 Rimborsi
- Articolo 18 Misura degli interessi

### TITOLO IV – Attività di riscossione coattiva

- Articolo 19 Avviso di accertamento esecutivo
- Articolo 20 Rateizzazioni
- Articolo 21 Costi del procedimento di riscossione
- Articolo 22 La gestione delle inesigibilità

### TITOLO V – Contenzioso e strumenti deflattivi

- Articolo 23 Contenzioso
- Articolo 24 Diritto di interpello
- Articolo 25 Procedimento ed effetti
- Articolo 26 Contenuto delle istanze
- Articolo 27 Inammissibilità delle istanze
- Articolo 28 Esercizio dell'autotutela
- Articolo 29 Procedimento
- Articolo 30 Accertamento con adesione
- Articolo 31 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto
- Articolo 32 Attivazione del procedimento definitorio
- Articolo 33 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Articolo 34 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 35 Invito a comparire per definire l'accertamento
- Articolo 36 Atto di accertamento con adesione
- Articolo 37 Perfezionamento della definizione
- Articolo 38 Effetti della definizione
- Articolo 39 Conciliazioni giudiziale

### TITOLO VI - Reclamo e mediazione

- Articolo 40 Oggetto
- Articolo 41 Effetti
- Articolo 42 Competenza
- Articolo 43 Valutazione
- Articolo 44 Perfezionamento e sanzioni

### TITOLO VII - Disposizioni finali

- Articolo 45 Decorrenza e validità
- Articolo 46 Disciplina transitoria

### TITOLO I - Disposizioni generali

### Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle seguenti norme:
  - a) Articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i., confermato dal comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 23 del 14.03.2011;
  - b) Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
  - c) Legge n. 212 del 27.07.2000 e s.m.i;
  - d) Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
  - e) Articolo 1, comma 792 e s.s. della Legge n. 160/2019
  - f) ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, le competenze e le responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
- 3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico/finanziario di bilancio del Comune.
- 4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- 5. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'articolo 6, lett. e), articolo 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
- 6. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI MACERATA FELTRIA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via G. ANTIMI n. 14, 61023 MACERATA FELTRIA. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Macerata Feltria (DPO) sono disponibili sul sito.
- 7. In caso di affidamento a terzi di attività che implichino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

### TITOLO II – Entrate comunali

### Articolo 2 - Individuazione delle entrate e modalità di pagamento

- 1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
- 2. Costituiscono entrate extratributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
  - a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
  - b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
  - c) i canoni d'uso;
  - d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
  - e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità;
  - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
- 3. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
- 4. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
  - "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
  - Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
  - per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.
- 5. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

### Articolo 3 - Regolamenti particolari per tipologia di entrata

- 1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
- 2. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie hanno efficacia nei termini previsti dall'art. 13, commi 15 e s.s. del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.11.2011, e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. I regolamenti che disciplinano entrate extratributarie hanno efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, salvo diversa disposizione di legge.
- 4. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.

- 5. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 3.
- 6. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
- 7. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

### Articolo 4 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.

- 1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 2. L'efficacia delle deliberazioni di cui al comma 1 è stabilita dalla legge. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
- 3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per l'anno precedente.

### Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.
- 2. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.
- 3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
- 4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

### TITOLO III - Gestione e riscossione delle entrate

### Articolo 6 - Forme di gestione delle entrate

- 1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
- 2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.
- 4. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al dirigente responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.
- 5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

### Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate

- 1. I responsabili dei singoli servizi sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il Piano esecutivo di gestione. Lo stesso obbligo ricade sui funzionari responsabili dei singoli tributi, appositamente nominati.
- 2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e accertamento, nonché l'attività inerente la riscossione coattiva dell'entrata.
- 3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.
- 4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) dei Decreto Legislativo n. 446/1997 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

### Articolo 8 - Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criterio di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
- 2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
- 3. A tal fine il Comune assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni del Comune contenute in leggi, regolamenti e in provvedimenti amministrativi. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, attraverso l'affissione di manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, pubblicazione se presenti su riviste periodiche e sul sito internet del Comune.

### Articolo 9 - Assistenza al contribuente

- 1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo dei tributi, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
- 2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite e alla documentazione presentata dal contribuente.

### Articolo 10 - Limiti per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità

1. Per i casi nei quali il pagamento dei tributi deve avvenire a seguito di denuncia con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità (intendendosi per limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune):

IMU	€ 5,00
TASI	€ 5,00
TARI	€ 5,00
TOSAP	€ 2,00
ICP	€ 2,00
Diritti pubbliche affissioni	€ 2,00

- 2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 794, della Legge n. 160/2019.
- 3. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti

complessivamente inferiori ad euro 100,00, o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

### Articolo 11 - Sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze, o da particolari situazioni di disagio economico, e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, nonché in caso di repentino e sostanziale mutamento del quadro normativo sovracomunale.

### Articolo 12 - Attività di controllo delle entrate

- 1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241 del 07.08.1990.
- 3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
- 4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
- 5. Ai fini del potenziamento del servizio tributi del Comune nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge, e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti C.C.N.L. può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

### Articolo 13 - Attività ispettiva

- 1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e di controllo l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
- 2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

### Articolo 14 - Sanzioni

- 1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali.
- 2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.
- 3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria vengono commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'amministrazione nella fase di assistenza, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.

### Articolo 15 – Ravvedimento

- 1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 come da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e s.m.i.
- 2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
  - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
- 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

### Articolo 16 - Adempimento dell'obbligazione tributaria mediante la cessione di beni immobili

- 1. In caso di debiti tributari derivanti dall'attività accertativa e/o di riscossione coattiva, di importi pari o superiori ad euro 25.000,00, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può proporre all'Ente la cessione totale per l'intero, in piena proprietà, di beni immobili in sostituzione dell'adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purché di valore non inferiore all'obbligazione stessa.
- 2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere esclusivamente siti nel territorio del Comune di Macerata Feltria e devono essere liberi da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi ed il soggetto passivo d'imposta non deve trovarsi in stato d'insolvenza.
- 3. Il Comune, nell'ambito della procedura accertativa e/o di riscossione coattiva, qualora emerga situazione di obiettiva difficoltà economica e/o mancanza di liquidità del soggetto passivo, può accettare la proposta di "datio in solutum" prestazione in luogo dell'adempimento, previa apposita valutazione:
  - a) della realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore;
  - b) del valore del bene proposto in pagamento, stimato da un soggetto terzo ed indipendente, che dia atto anche del grado di realizzabilità di un'eventuale futura vendita del bene;
  - c) dell'interesse all'acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto conto degli usi ipotizzabili, espresso dai Servizi Comunali competenti;
  - d) degli effetti che la datio in solutum prestazione in luogo dell'adempimento può produrre sul bilancio comunale, espressa dal Servizio Economico-Finanziario e dal Revisore dei Conti
- 4. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, in pagamento totale del debito, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dall'Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento.
- 5. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, sono a carico del contribuente le spese per l'eventuale frazionamento dell'immobile, le spese contrattuali e fiscali, i compensi spettanti al concessionario della riscossione per i provvedimenti emessi, il rimborso delle spese sostenute dall'agente di riscossione e le spese di perizia sostenute dal Comune.

### Articolo 17 – Rimborsi

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.

- 2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del servizio o da suo delegato.
- 4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.
- 5. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ai limiti previsti dal precedente articolo 10.

### Articolo 18 – Misura degli interessi

- 1. Sugli importi dovuti, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'articolo 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 802, della Legge n. 160/2019, in ragione annua, nella misura di zero punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
- 2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.

### TITOLO IV - Attività di accertamento e riscossione

### Articolo 19 – Avviso di accertamento esecutivo

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.
- 2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
- 4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 01.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
  - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446/1997;
  - b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016.

### Articolo 20 - Rateizzazioni

- 1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo ai sensi del precedente articolo 19 o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:
  - a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.
    - Per importi fino ad euro 6.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
    - In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale

risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante.

- b) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 50,00;
- c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 25,00;
- d) il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 48 rate:
  - per importi fino ad euro 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;
  - per importi da euro 1.001,00 fino ad euro 6.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;
  - per importi da euro 6.001,00 fino ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili;
  - per importi superiori ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 48 rate mensili.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell'istante, così come risultante dalle verifiche e dall'istruttoria esperita ai sensi della precedente lettera a):

- e) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
- f) per importi superiori ad euro 30.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
- g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- h) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione:
- i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal precedente art. 18;
- j) scadenza delle rate mensili nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
- 2. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, a condizione che non siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri *medio tempore* maturati.

### Articolo 21 - Costi del procedimento di riscossione

1. I costi del procedimento di riscossione con applicazione delle procedure privilegiate previste dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973 sono posti a carico del debitore.

- 2. In caso di riscossione coattiva, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore ad euro 100,00.
- 3. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
- 4. I costi posti a carico del debitore sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. nonché dei provvedimenti di attuazione della stessa disposizione.

### Articolo 22 - La gestione delle inesigibilità

- 1. Il responsabile della singola entrata o il Concessionario preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
  - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche,
  - b) improcedibilità per limiti di importo,
  - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
  - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo,
  - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
  - f) limite di importo che comporta l'anti economicità della procedura.
- 2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata da documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.
- 3. Il responsabile dell'entrata adotta apposito provvedimento motivato ai fini dello stralcio delle somme dal conto del bilancio nei termini e modalità indicate nel regolamento di contabilità.

### TITOLO V - Contenzioso e strumenti deflattivi

### Articolo 23 - Contenzioso

- 1. Ampio deve essere il ricorso del Funzionario all'autotutela ed agli altri istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
- 2. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione prescritta dall'articolo 3 della Legge n. 241 del 07.08.1990, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
- 3. Il Comune favorisce il collegamento con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati e informazioni utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento. Quando non sia altrimenti possibile l'ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
- 4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
- 5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

### Articolo 24 - Diritto di interpello

- 1. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'articolo 11 della Legge n. n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 156/2015.
- 2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
- 3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

### Articolo 25 - Procedimento ed effetti

- 1. L'amministrazione risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
- 2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

- 3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
- 4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### Articolo 26 – Contenuto delle istanze

- 1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
  - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
- 2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
- 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

### Articolo 27 - Inammissibilità delle istanze

- 1. Le istanze sono inammissibili se:
  - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 26;
  - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

- e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 26, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
- 2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

### Articolo 28 - Esercizio dell'autotutela

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
- 2. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
  - vi è pendenza di giudizio;
  - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
- 3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
- 4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

### **Articolo 29 - Procedimento**

- 1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
- 2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
- 3. Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- 4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
- 5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

### Articolo 30 - Accertamento con adesione

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
- 2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997 e secondo le disposizioni indicate nei successivi articoli.

### Articolo 31 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

- 1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
- 4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- 5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### Articolo 32 - Attivazione del procedimento definitorio

- 1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
  - a) dall'ufficio a cui compete l'emissione dell'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso. Non trova applicazione l'articolo 5-ter del Decreto Legislativo n. 218/1997;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento,
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo,
- 2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

### Articolo 33 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da

comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

- 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

### Articolo 34 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 218/1997, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
- 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
- 5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (articolo 2 del Decreto Legislativo n. 218/1997) al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere, oppure no, presentata istanza di definizione concordata.
- 6. L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

### Articolo 35 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

- 2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

### Articolo 36 - Atto di accertamento con adesione

- 1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
- 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

### Articolo 37 - Perfezionamento della definizione

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso; ovvero con il versamento della prima rata, in caso di concessione di piano rateale da accordare con le modalità e le forme previste dal precedente articolo 20.
- 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
- 3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
- 4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

### Articolo 38 - Effetti della definizione

- 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

4. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo o altra misura prevista dalle normative vigenti.

### Articolo 39 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

### TITOLO VI - Reclamo e mediazione

### Articolo 40 – Oggetto

- 1. Il presente Titolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del Decreto Legislativo n. 546/1992 come modificato dal Decreto Legislativo n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 01.01.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
- 2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del Decreto Legislativo n. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

### Articolo 41 – Effetti

- 1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
  - l'ufficio competente;
  - l'oggetto del procedimento promosso;
  - il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
  - la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
  - l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
- 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
- 4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle norme che regolano le singole imposte.
- 5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del Decreto Legislativo n. 546/1992.

### Articolo 42 - Competenza

- 1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 devono indicare:
  - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;

- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
- 2. Quando, per ragioni organizzative, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione.
- 3. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
- 4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente Titolo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in Titolo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

### Articolo 43 – Valutazione

- 1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
  - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - al grado di sostenibilità della pretesa;
  - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a) l'accoglimento totale del reclamo;
  - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
  - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
  - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
- 3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

### Articolo 44 - Perfezionamento e sanzioni

- 1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, in caso di concessione di piano rateale.
- 2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 e dai precedenti articoli da 30 a 39 del presente Regolamento.

- 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
- 5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
- 6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

### TITOLO VII - Disposizioni finali

### Articolo 45 - Decorrenza e validità

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente provvedimento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 2. E' abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2012 ed ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Articolo 46 - Disciplina transitoria

- 1. Per gli avvisi di accertamento emessi precedentemente all'1.01.2020, gli atti di riscossione seguono le norme previgenti all'entrata in vigore del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
- 2. Le rateizzazioni indicate nell'articolo 20 si applicano alle istanze di formulate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, senza distinzione in ordine alla riferibilità delle stesse ad avvisi di accertamento o atti emessi con la forma prevista dall'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 o ad avvisi di accertamento o ingiunzioni emesse secondo la normativa vigente al 31.12.2019. Restano efficaci le rateizzazioni già concesse ed in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento.

# Comune di MACERATA FELTRIA Provincia di Pesaro Urbino

Verbale n. 15 del 22.07.2020

OGGETTO: Parere sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 26 del 16/07/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE".

La sottoscritta Dott.ssa Beatrice Pupilli, Organo di Revisione,

ha preso visione della Proposta di delibera di C.C. n. 26 del 16.07.2020 che ha ricevuto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Completato l'esame della documentazione trasmessa consistente nel Regolamento generale per l'applicazione delle entrate comunali; dopo aver letto il Regolamento predisposto e ricevuto gli opportuni chiarimenti;

per quanto di propria competenza,

- richiamato l'art. 239 del TUEL
- tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante anche la regolarità e la correzione dell'azione amministrativa, e del parere favorevole di regolarità contabile rilasciati dal responsabile Sig.ra Esmeralda Forlani;

### il Revisore esprime Parere Favorevole

alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16/07/2020 avente come oggetto "Approvazione Regolamento Generale delle Entrate" presentato.

Macerata Feltria - Porto San Giorgio, li 22 Luglio 2020

Il Revisore Unico

Dott.ssa Beatrice Pupilli

### COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

### IL SINDACO

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Paolo Tinti

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione	viene	pubblicata	all'Albo	Pretorio	di ques	to comune	per	15	giorni
consecutivi dal 29/07/2020 al 13/08/2020.									

Macerata Feltria, lì 29/07/2020

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 29/07/2020

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva:

🖂 trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, lì 29/07/2020

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, lì 29/07/2020

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti